

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3742-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle politiche agricole e forestali**

(V. Stampato Camera n. 5488)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 2006*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Organizzazione la cui istituzione è prevista dall'Accordo in esame (Eurofish) ha, tra i propri obiettivi, la diffusione delle informazioni sul mercato ittico e la promozione del commercio nonché quello di contribuire allo sviluppo della pesca nella regione in sintonia con la domanda di mercato anche al fine di ottimizzare il potenziale delle risorse della pesca. Essa si prefigge inoltre di promuovere investimenti e accordi di partenariato nel settore privato della pesca e dell'acquacoltura, di fornire assistenza tecnica per progetti infrastrutturali e di sviluppo delle risorse umane, di fornire assistenza e indicazioni nella preparazione di progetti, studi di fattibilità e «*business plan*», di assumere un ruolo di coordinamento delle iniziative «*donor*» nella regione, di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità di esportazione all'interno e all'esterno della regione e, infine, di promuovere la cooperazione tecnica ed economica tra i membri nel settore della pesca.

Per raggiungere tali obiettivi Eurofish fornisce ai membri informazioni di mercato sui prodotti della pesca, assiste i membri in merito agli sviluppi tecnologici, specificazioni di prodotti, metodi di processo e *standard*

di qualità; assiste i membri nella pianificazione e nella implementazione delle attività di ricerca e di informazione relativamente ai mercati ittici nazionali nella regione e, infine, fornisce assistenza tecnica per l'identificazione delle opportunità di investimento.

Gli organi di Eurofish sono: il Consiglio di governo e il direttore. Quest'ultimo è designato dal Consiglio di governo ed è il rappresentante legale dell'Organizzazione. Prepara e organizza le sessioni del Consiglio di governo a cui sottopone anche un rapporto di lavoro e una bozza del bilancio. Il direttore può proporre al Consiglio di governo di designare un vicedirettore e designa i membri dello *staff*.

La Commissione ha modificato il provvedimento, nel senso di recepire le indicazioni desumibili dal parere della Commissione Bilancio.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

25 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

2 febbraio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

– nel presupposto che sia necessario mantenere la decorrenza dell'onere di cui all'articolo 3 dall'anno 2005 in quanto, trattandosi della ratifica di un Accordo internazionale già approvata da un ramo del Parlamento, il disegno di legge in esame è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978,

– preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito al carattere eventuale della possibilità per l'Italia di partecipare ai fondi speciali, con apporto di contributi volontari, ai sensi dell'articolo 8, lettera *f*),

– nel presupposto, inoltre, che nel caso di eventuale ricorso delle parti contraenti al Tribunale arbitrale di cui all'articolo 17 dell'Accordo, la relativa spesa sarà finanziata a valere sugli stanziamenti autorizzati a tale scopo dalla vigente legislazione per il Ministero della giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 3, del seguente: «1-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge, n. 468 del 1978».

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEL GOVERNO
—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, me-

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

